

N. 09358/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12668/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12668 del 2023, proposto da Queen Bar Tati S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Istituto Comprensivo Melissa Bassi, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

previa adozione di ogni opportuna misura cautelare:

- a) della Determina Dirigenziale Numero Repertorio CH/1819/2023 del 04.08.2023, numero protocollo CH/142958/2023 del 04 Agosto 2023, con la quale il suddetto Ufficio emanava l'effettivo divieto di prosecuzione dell'attività di installazione di Apparecchi e Congegni Automatici, Semiautomatici ed elettronici, nel locale ubicato in Roma (RM), Largo Brambilla n. 27-29-31-33 *«per violazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dall'art. 6 comma 1 del Regolamento approvato con D.A.C. n. 31/2017 e modificato con D.A.C. 92/2019 ed inefficacia della Comunicazione di installazione prot. CH/2022/173105 del 25.10.2022»* (cfr. Allegato 1);
- b) della Nota Prot. CH-N° 121065 del 27 Giugno 2023 (nonché segnatamente dell'indirizzo interpretativo espresso dall'Amministrazione Comunale e ivi contenuto), con la quale il Municipio VI del Comune di Roma rigettava le memorie difensive CH/2023/104980 del 05.06.2023 e anticipava che si sarebbe proceduto con l'adozione della Determina Dirigenziale di divieto prosecuzione dell'attività di installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici nel locale ubicato in Roma (RM), Largo Brambilla n. 27-29-31-33 (cfr. Allegato 2);
- c) della Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 e 21 *nonies* della Legge 241/90 e ss.mm.ii (Prot. CH-N° 89313) del 15.05.2023 e notificato in pari data via PEC da parte del Municipio VI del Comune di Roma (cfr. Allegato 3);
- d) della Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 Legge 241/90 e ss.mm.ii., in caso di reiterazione per più di due volte della medesima violazione, di divieto prosecuzione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, autorizzata con S.C.I.A. CH/185200 del 21.10.2019 – Ubicazione: Largo Ambrogio Brambilla 27-33 (Prot. CH-N° 97908 e Prot. CH-N° 97135) notificata in data 24.05.2023 (cfr. Allegato 4);

- e) del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, assunto con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina del Comune di Roma n. 31/2017 (seduta pubblica del 09.06.2017, Protocollo RC n. 33922/2016, cfr. Allegato 5);
- f) della Deliberazione n. 92/2019 dell'Assemblea Capitolina del Comune di Roma (seduta pubblica del 05.12.2019, Protocollo RC n. 20093/2019, cfr. Allegato 6);
- g) della Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 Legge 241/90 e ss.mm.ii. di divieto installazione apparecchi e congegni da trattenimento e divertimento di cui all'art. 110, c. 6 del TULPS (R.D. 773/1931), all'interno dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, autorizzata con S.C.I.A. CH/185200 del 21.10.219 – Ubicazione: Largo Ambrogio Brambilla 27-33 del 07.10.2022 (Prot. CH-N 160670 e Prot. CH-N 156013, cfr. Allegato 7);
- h) del Verbale di Accertamento di Violazione (numero verbale 81220024043), redatto dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (U.O. VI, Gruppo "Torri"), notificato in data 04.04.2023 (cfr. Allegato 8);
- i) della Comunicazione Prot. CH/2023/65560 del 07.04.2023, tramite il quale perveniva il responso negativo da parte del VI Gruppo Torri di P.L., dal momento che veniva comunicato di aver accertato il mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili da parte della Queen Bar Tati S.r.l.s. (conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto);
- j) dei Rapporti informativi prot. CH-N° 65588 del 07.04.2023 e prot. CH-N° 38970 del 06.04.2023 entrambi redatti dal Corpo di Polizia Locale del VI Gruppo Torri, i quali precisavano che la distanza tra l'attività e l'istituto scolastico "*Melissa Bassi*" è "*pari a mt 282,10 (misura rilevata con l'ausilio dell'odometro)*", anch'essi conosciuti nei loro estremi ma non nel loro contenuto;
- k) della Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 Legge

241/90 e ss.mm.ii. prot. CH/2022/217214 con la quale è stato chiesto alla ricorrente di produrre documentazione integrativa entro il termine di 30 giorni (conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto);

l) della Comunicazione Prot. CH-N° 29730, con la quale il Comune di Roma ha trasmesso la comunicazione di installazione al VI Gruppo Torri di P.L., “*al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ivi inclusa la dichiarazione in ordine al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili previste dall’art. 6, comma 1 del Regolamento sulle Sale da Gioco e Giochi Leciti, approvato con D.A.C. n. 31/2017 e modificato con D.A.C. 92/2019*” (conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto);

m) della Nota Prot. Div. III Cat. 11E emessa in data 30.08.2022, con la quale è stato comunicato che «*a seguito di sopralluogo effettuato il 04.07.2022, è stata “... omissis...accertata la violazione dell’ordinanza sindacale di Roma Capitale n. 111 del 26.06.2018 poiché i dispositivi da gioco lecito di cui art. 110 comma 6 lett. A del TULPS installati in loco risultavano accesi durante il periodo di sospensione del funzionamento*» (conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto);

n) della Nota Prot. VH/33429 del 12.03.2020 redatta dal VI Gruppo Torri di Polizia Locale (conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto);

o) nonché in quanto occorrer possa di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente è titolare di un locale ubicato nel Comune di Roma (sito in Largo Ambrogio Brambilla nn. 25, 27, 29).
2. In data 21 ottobre 2019, con nota prot. CH/185200, la ricorrente trasmetteva all'ufficio competente di Roma Capitale una SCIA avente ad oggetto la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel proprio locale.
3. Tenuto conto dell'intenzione della ricorrente di non limitarsi a svolgere nel proprio locale soltanto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, bensì di mettere a disposizione della clientela anche alcuni apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (conosciuti comunemente con il nome di "*Slot machines*"), la stessa ricorrente – all'atto di compilare il summenzionato modulo di SCIA – ometteva di spuntare la casella di cui alla pag. n. 4 dell'apposito modulo, e cioè quella recante la dicitura "*Assenza di videogiochi o apparecchi automatici*".
4. Successivamente, il Municipio competente, con nota prot. CH/2457 del 8 gennaio 2020, ha chiesto alla Polizia Locale di accertare, tra gli altri profili, se all'interno del locale fossero installati videogiochi e, in caso di esito positivo, se fossero rispettate le distanze dai luoghi sensibili previste dal regolamento in materia di Sale da Gioco e Giochi Leciti.
5. In data 12 marzo 2020, con nota prot. VH/33429, la Polizia locale comunicava al Municipio di aver accertato l'assenza di videogiochi nell'esercizio in questione.
6. Successivamente, con nota prot. CH/135538 del 30 agosto 2022, la Questura di Roma trasmetteva a Roma Capitale un rapporto informativo a carico della ricorrente, da cui si evinceva che la stessa ricorrente aveva tenuto accesi i dispositivi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS, durante un

periodo in cui essi non avrebbero dovuto funzionare giusta ordinanza sindacale di Roma Capitale n. 111 del 26 giugno 2018.

7. In data 3 ottobre 2022, con nota prot. CH/156013, il Municipio ha trasmesso alla ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione della sanzione di divieto di installazione di apparecchi da gioco, atteso che la stessa non aveva comunicato al Municipio l'avvenuta installazione di videogiochi, come previsto ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, approvato con D.A.C. n. 31/2017, come modificata dalla D.A.C. n. 92/2019.

8. Soltanto a valle di questa comunicazione, segnatamente in data 25 ottobre 2022, la ricorrente ha trasmesso al Municipio competente una comunicazione di installazione di apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici; in particolare, con tale comunicazione la ricorrente ha rappresentato al Municipio, *inter alia*, che *“l'installazione dei giochi con vincita in denaro rispetta le distanze dai luoghi sensibili di cui al comma 1 dell'art. 6 della D.A.C. n. 31 del 9 giugno 2017, modificata dalla D.A.C. n. 92 del 5 dicembre 2019”*.

9. Successivamente, in data 17 febbraio 2023, il Municipio ha trasmesso la summenzionata comunicazione di installazione alla Polizia Locale, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ivi inclusa la dichiarazione in ordine al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili previste dall'art. 6, comma 1, del Regolamento capitolino sulle Sale da Gioco e Giochi Leciti.

10. In data 7 aprile 2023, con nota prot. CH/2023/65560, la Polizia Locale ha comunicato a Roma Capitale di aver accertato il mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili da parte della ricorrente, in quanto tra l'esercizio commerciale di

quest'ultima e l'Istituto Scolastico "Melissa Massi" intercorrono solo "*mt 282,10 (misura rilevata con l'ausilio dell'odometro)*", e cioè una distanza inferiore rispetto ai 500 mt prescritti dall'art. 6, comma 1, del Regolamento capitolino sulle Sale da Gioco e Giochi Leciti.

11. In data 15 maggio 2023, pertanto, Roma Capitale ha avviato un nuovo procedimento amministrativo teso ad adottare – alla luce degli esiti dei nuovi controlli – un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici; ciò per difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato, atteso che l'esercizio commerciale in questione non rispetta la distanza minima dai luoghi sensibili fissata in 500 mt dall'art. 6, comma 1, del Regolamento capitolino sulle Sale da Gioco e Giochi Leciti.

12. All'esito del contraddittorio endo-procedimentale, con determinazione dirigenziale n. 1819 del 4 agosto 2023, la ricorrente ha adottato l'avversato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, per violazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dal Regolamento approvato con D.A.C. n. 31/2017 e modificato con D.A.C. n. 92/2019.

13. Con l'odierno ricorso, pertanto, la ricorrente insta per l'annullamento della summenzionata determinazione dirigenziale.

14. Il ricorso è affidato a due distinti mezzi di censura.

14.1. Con il primo mezzo di censura, la ricorrente si duole del fatto che il provvedimento impugnato è stato adottato dopo oltre 3 anni dalla comunicazione con cui la ricorrente aveva implicitamente dichiarato a Roma Capitale – in occasione della SCIA per l'assentimento dell'attività di somministrazione di

alimenti e bevande (SCIA nella quale la ricorrente aveva ommesso di barrare la casella denominata “*assenza apparecchi da gioco*”) – di aver installato apparecchi da gioco all’interno del proprio esercizio commerciale.

Sempre con il primo motivo di ricorso, inoltre, parte ricorrente si duole del fatto che non esiste, per l’installazione di apparecchi da gioco, alcuna specifica SCIA autonoma e distinta rispetto a quella per la somministrazione di alimenti e bevande. Ne discenderebbe – sempre secondo la prospettazione attorea – che il provvedimento odierno sarebbe evidentemente tardivo, atteso che sarebbero stati ampiamente superati i termini entro i quali l’Amministrazione può esercitare i propri poteri repressivi/inibitori *ex art.* 19 della legge n. 241 del 1990.

Soggiunge la ricorrente, inoltre, che il fatto di non aver “spuntato” (in occasione dell’invio della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande) la casella del modulo denominata “*Assenza di videogiochi o apparecchi automatici*”, ben può essere equiparato alla “*comunicazione*” di cui al comma 6 dell’art. 7 del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti assunto con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31/2017 (ovverossia la comunicazione della presenza di apparecchi da gioco).

In proposito, la ricorrente evidenzia che la normativa regionale e comunale non prescrive alcuna specifica SCIA per l’installazione di apparecchi da gioco, limitandosi ad imporre una “*comunicazione*” che non deve rispettare alcun particolare crisma formale, comunicazione che ben può indirettamente evincersi, quindi, dall’omessa spunta della casella “*Assenza di videogiochi o apparecchi automatici*” presente nella SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande.

14.2. Con il secondo mezzo di censura, inoltre, parte ricorrente si duole del fatto che Roma Capitale avrebbe applicato un limite distanziometrico (quello di 500 mt prescritto dal regolamento dell’Amministrazione Capitolina del 2017) in tesi

confliggente con quello più basso di 250 mt ormai prescritto dalla successiva legge Regione Lazio n. 16 dell'11 agosto 2022.

In particolare, la ricorrente osserva che se da un lato è vero che l'esercizio commerciale in questione viola il limite distanziometrico di 500 mt stabilito dal Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti approvato con D.A.C. n. 31/2017 e modificato con D.A.C. n. 92/2019, dall'altro lato è anche vero, però che tale regolamento comunale è stato adottato «*nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale*» (cfr. art. 6, comma 1, del suddetto regolamento).

Ad avviso della ricorrente, pertanto, il regolamento capitolino del 2017 avrebbe – nella parte in cui introduce il limite distanziometrico di 500 mt – un carattere esclusivamente “*transitorio*” e provvisorio, atteso che esso dispiegherebbe i propri effetti soltanto sino al prossimo intervento del legislatore regionale; intervento legislativo regionale che si è poi perfezionato dapprima con la legge Regione Lazio n. 7 del 2018 e poi con le leggi regionali n. 1 del 2020 e n. 16 del 2022.

L'ultimo dei summenzionati interventi legislativi regionali (cfr. Legge Regione Lazio n. 16 dell'11 agosto 2022) ha espressamente consolidato un nuovo e più basso limite distanziometrico pari a 250 mt. (quindi ben inferiore rispetto ai 500 mt. prescritti dal regolamento capitolino del 2017).

Ed infatti, l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge Regione Lazio n. 5 del 2013, come da ultimo modificato con la legge Regione Lazio n. 16 del 2022, stabilisce quanto segue: «*1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l'apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che: a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o*

altri istituti frequentati principalmente da giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto [...]».

Dunque, a partire dal 2022 la disciplina di legge regionale ha previsto un limite distanziometrico pari a 250 metri.

L'adozione di questa nuova disciplina "distanziometrica" di legge regionale (così come da ultimo introdotta dalla legge Regione Lazio n. 16 del 2022) avrebbe determinato – nella prospettiva della ricorrente – la cessazione dell'efficacia del regime normativo "provvisorio" dettato dall'art. 6, co. 1, del regolamento capitolino del 2017 in materia di distanze (il quale era stato espressamente adottato «*nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale*», stabilendo una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili).

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il provvedimento inibitorio impugnato sarebbe illegittimo in quanto lo stesso si basa sull'accertamento della violazione di un limite distanziometrico (pari a 500 mt.) fissato da una fonte regolamentare comunale (il regolamento capitolino del 2017) che ha ormai cessato di applicarsi a seguito della sopravvenienza della nuova disciplina di legge regionale introdotta dalla legge Regione Lazio n. 16 del 2022 (che ha previsto un limite distanziometrico di 250 mt. incontestabilmente rispettato nel caso di specie).

15. Roma Capitale si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione nel merito.

16. All'udienza pubblica del 8 maggio 2024, il Collegio – previa discussione della causa – ha introiettato quest'ultima in decisione.

DIRITTO

17. La diversità contenutistica dei due mezzi di censura ne impone una loro trattazione disgiunta.

18. Per quel che concerne il primo motivo di impugnazione, esso è infondato.

L'art. 7, co. 6, del regolamento capitolino sale da gioco e giochi leciti del 2017 (nel prosieguo anche il "Regolamento") dispone che *"l'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket è subordinata ad apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento"*.

In disparte la questione della riconducibilità (o meno) di tale comunicazione al modello procedimentale della SCIA, il Collegio ritiene dirimente il fatto che questa prescritta "comunicazione" – per essere tale – deve avere un contenuto *completo e inequivocabile*.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la circostanza valorizzata dalla difesa di parte ricorrente – e cioè il fatto che la società istante abbia omesso di spuntare (in occasione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande) la casella denominata *"Assenza di videogiochi o apparecchi automatici"* – non può equivalere all'invio di una "comunicazione" *completa e inequivocabile* da cui possa desumersi l'esplicita volontà della società ricorrente di installare apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket.

Manca, infatti, qualsiasi indicazione:

- a) delle matricole identificative degli apparecchi effettivamente installati;
- b) del numero di apparecchi installati;
- c) più in generale del fatto che detti apparecchi sono stati già installati nell'esercizio commerciale (la mancata "spunta" della casella *"Assenza di videogiochi o apparecchi automatici"* ben può essere intesa, infatti, anche come semplice riserva di installazione di detti apparecchi in un futuro più o meno prossimo).

Detto altrimenti, il fatto meramente "negativo" di non aver dichiarato l'assenza di

videogiochi, non basta ad integrare il perfezionamento di una comunicazione chiara ed esaustiva (come l'operatore economico sarebbe tenuto a fare in ossequio agli obblighi di leale collaborazione e buona fede anche su di esso gravanti *ex art.* 1, co. 2 bis, della legge n. 241 del 1990) di avvenuta installazione di un ben determinato numero di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket.

Ciò *a fortiori* se da tale supposta "comunicazione" si vogliono far discendere (come preteso da parte ricorrente) gli effetti abilitativi "pieni" di una SCIA *ex art.* 19 della legge n. 241 del 1990 (ciò che peraltro contraddice l'assunto della ricorrente secondo cui la comunicazione in questione sarebbe una cosa diversa rispetto alla SCIA).

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo mezzo di censura va respinto in quanto infondato.

19. Ugualmente infondato è anche il secondo mezzo di censura.

L'apprezzamento dell'infondatezza di tale mezzo non può prescindere dalla ricostruzione diacronica del quadro normativo (primario e secondario) in cui si iscrive la vicenda *de qua*.

19.1. Orbene, l'art. 6, co. 1, del Regolamento capitolino in materia di sale giochi e giochi leciti adottato nel 2017 (poi modificato nel 2019), dispone quanto segue:

“Ai sensi e per gli effetti della normativa regionale e/o nazionale vigente, è vietata l'apertura di nuove sale da gioco con installazione di VLT (Videolottery Terminal), di agenzie per la raccolta di scommesse e di esercizi che installano giochi con vincita in denaro che siano ubicate ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da aree sensibili, misurandola secondo il percorso pedonale più breve in base al Codice della Strada, dall'ingresso del locale da gioco all'ingresso del luogo sensibile, quali:

- a. istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;*
- b. centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani;*
- c. centri anziani;*
- d. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale;*
- e. luoghi di culto.*

Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il giocatore compulsivo, all'interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.

Per quanto di rilievo, pertanto, il suddetto Regolamento capitolino stabilisce che i locali degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro (come quelli dell'odierna ricorrente) devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili (specificamente indicati dallo stesso Regolamento) di almeno 500 metri.

Tale disciplina regolamentare (così come introdotta nel 2017 e poi emendata nel 2019) era stata inizialmente adottata in un momento in cui la legislazione regionale non prevedeva – al contrario di adesso – alcuna distanza minima tra le sale da gioco e i luoghi sensibili.

Di ciò danno atto le stesse premesse motivazionali del regolamento capitolino del 2017, le quali chiariscono quanto segue: *“La Regione Lazio pur non stabilendo una distanza minima, rinvia alla normativa statale, di fatto onerando gli Enti Locali di individuarla, contemperando gli interessi in gioco in relazione alle caratteristiche che assumono nello specifico contesto sociale di applicazione”*.

Tenuto conto, quindi, dell'originaria assenza di un limite distanziometrico fissato dalla normativa regionale, il regolamento capitolino del 2017 ha provveduto a fissarlo nella misura di 500 mt.

Nel fare ciò, come risulta dall'ampio prologo motivazionale di detto regolamento del 2017, Roma Capitale ha tenuto in considerazione molteplici fattori propri e tipici della realtà locale dell'area metropolitana capitolina.

Nel suddetto regolamento capitolino si legge, infatti, quanto segue:

“Gli studi sul tema rivelano dati assolutamente allarmanti relativi alla città di Roma. Il rapporto “Azzardopoli 2.0” di Libera descrive la Capitale come “in preda ad un vero e proprio effetto Las Vegas”, riportando “numeri da primato nazionale: 294 sale e più di 50 mila slot machine”, e asserendo che a Roma e nel suo agglomerato urbano “si concentra oltre il 12% del totale di “macchinette” distribuite nel nostro Paese”. Secondo quanto riportato da un’indagine condotta a partire dal 2011 fino al mese di aprile 2013 dal CEIS (Centro Italiano di Solidarietà) in tutta la città di Roma e sui pazienti del Centro di Recupero San Carlo nell’ambito del programma “Rien ne va plus”, ha evidenziato che un romano su 100 soffrirebbe di depressione a causa di situazioni connesse al gioco d’azzardo. Su una scala di mille persone invece, ben 140 avrebbero tentato la via del suicidio per la disperazione (fonte: http://www.ceisroma.it/upgrade/comunita-recuperotossicodipendenze_roma/gioco-azzardo-depressione-roma-ludopatia/). La ricerca “L’impatto del gioco d’azzardo sulla domanda di beni e servizi e sulla sicurezza urbana” della Camera di Commercio di Roma, rivela invece che dal 2007 al 2012 il consumo annuo pro capite per il gioco d’azzardo a Roma è aumentato del 65,2%, passando da 839,00 Euro a quasi 1.400,00 Euro in media, cifra che quasi raddoppia prendendo in esame soltanto la popolazione attiva. La medesima ricerca afferma che “la consistenza spaziale a Roma delle sole sale da gioco dedicate (ci si riferisce a quelle over 100 metri quadrati, cioè a 261 strutture), in totale raggiunge quasi otto ettari “calpestabili” (78.551 metri quadrati). È una quantità pari a oltre sette volte quella dei più importanti casinò del mondo, come, ad esempio, Bellagio negli USA, al cui interno i giocatori possono usufruire di una superficie di 10.776,75 metri quadrati esclusivamente dedicati al gioco d’azzardo. Per valutare

la semplice offerta di spazi per il gambling a Roma, si può considerare che in tutto il territorio della Francia, dove sono operativi 197 casinò (7 dei quali nei territori d'Oltremare), le dimensioni medie di tali sale da gioco si aggirano tra i 2.000 e i 3.000 metri quadrati, parte dei quali, per legge, devono essere destinati a servizi turistici (hotel, ristorazione, bar, teatro)”;

I limiti di distanza da luoghi “sensibili” adottati in altre Regioni, appaiono tali da poter affermare la piena ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della decisione di stabilire una distanza di 500 metri. Senza pretesa di esaustività: una distanza minima di cinquecento metri è prescritta dall’art. 4 della L.R. Toscana n. 57/2013, dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 43/2013 e dall’art. 6 della L.R. Basilicata n. 30/2014; una distanza minima, determinata dalla Giunta Regionale, ma comunque non superiore a cinquecento metri, è prevista dall’art. 5, comma 1, della L.R. Lombardia n. 8/2013, e dall’art. 6 della L.R. Friuli V.G. n. 1/2014, analogo potere è attribuito ai Comuni dall’art. 6 della L.R. Umbria n. 21/2014, mentre l’art. 4 della L.R. Valle d’Aosta n. 14/2015 prevede la stessa distanza, ma consente ai Comuni di stabilire una distanza maggiore”.

È indubitabile, pertanto, che il limite distanziometrico di 500 metri fissato dal regolamento capitolino del 2017 (e poi confermato con la sua emenda del 2019) è stato il frutto di un’accurata e specifica istruttoria condotta da Roma Capitale, da cui è emersa la piena congruità e adeguatezza di detto limite rispetto alle peculiarità del territorio locale.

19.2. Fermo restando quanto precede, va osservato che il regolamento capitolino del 2017 (poi modificato nel 2019) – seppur rimasto inalterato sul punto – è stato temporalmente seguito da alcuni interventi legislativi regionali da ultimo perfezionatisi con la legge Regione Lazio n. 16 del 2022 (quest’ultima peraltro preceduta, in ordine temporale, dapprima dalla legge Regione Lazio n. 7 del 2018 e poi dalla legge Regione Lazio n. 1 del 2020).

La summenzionata legge Regione Lazio n. 16 del 2022 ha modificato l'art. 4 della legge Regione Lazio n. 5 del 2013 ed ha quindi introdotto, per quanto di rilievo, le seguenti disposizioni:

i) art. 4, co. 1, lett. a), legge Regione Lazio n. 5 del 2013: «*1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l'apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che: a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto [...]*»;

ii) art. 4, co. 1-bis, legge Regione Lazio n. 5 del 2013: «*I comuni possono individuare ulteriori limitazioni a quelle previste al comma 1, tenendo conto dell'impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell'inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica*»;

iii) art. 4, co. 1-ter, legge Regione Lazio n. 5 del 2013: «*In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive*».

In sintesi, quindi, la nuova disciplina di legge regionale del 2022 ha:

a) fissato un nuovo limite distanziometrico più basso (quindi più favorevole alle aziende del settore) pari a 250 mt., in sostituzione del limite più restrittivo in passato dettato dal Regolamento capitolino del 2017 (pari a 500 mt.);

b) elencato e predeterminato i luoghi sensibili;

c) disposto che i comuni possono introdurre «*ulteriori limitazioni*» rispetto a quelle previste dalla nuova disciplina di legge regionale, e ciò sulla base di alcuni fattori «*predeterminati*», ovvero sia in considerazione «*dell'impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità,*

dell'inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica”;

d) stabilito che in caso di contrasto tra la nuova disciplina di legge regionale e le “*ulteriori limitazioni*” introdotte a livello comunale si sarebbero dovute applicare le misure più restrittive.

19.3. Roma Capitale ha ritenuto di non dover introdurre dette “*ulteriori limitazioni*” a valle della novella legislativa regionale del 2022, semplicemente perché tali “*ulteriori limitazioni*” erano già state dettate dal regolamento capitolino del 2017 tutt’ora vigente (il quale aveva stabilito, all’esito di un’approfondita e ponderata istruttoria, un limite più restrittivo di 500 metri).

Detto altrimenti, la scelta di Roma Capitale di *non* emendare la vigente disciplina regolamentare del 2017 in materia di distanze è già di per sé espressiva della volontà dell’Amministrazione capitolina di conservare – in coerenza con quanto espressamente consentitole dal sopravvenuto art. 4 della legge Regione Lazio n. 5 del 2013 (così come modificato dalla novella legislativa regionale del 2022) – le “*ulteriori limitazioni*” già previste, tutte già adeguatamente ponderate in funzione “*dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica*” (cfr. art. 4, co. 1-bis, legge Regione Lazio n. 5 del 2013, così come da ultimo modificato nel 2022).

In sostanza, il regolamento capitolino del 2017 (così come emendato nel 2019) – ancorchè anteriore rispetto alla novella legislativa regionale del 2022 – appare pienamente coerente con quest’ultima, atteso che esso ha introdotto una limitazione supplementare che la novella legislativa regionale facoltizzava espressamente ad apportare a livello comunale (peraltro con espressa previsione di prevalenza della misura comunale più restrittiva rispetto al limite più blando fissato

a livello regionale).

Né vale obiettare, in senso contrario, che la disciplina regolamentare in materia (*id est* l'art. 6, co. 1, del regolamento capitolino del 2017) avrebbe ormai perso ogni efficacia in quanto adottato soltanto “*nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale*” (e cioè soltanto nel periodo che ha preceduto l'entrata in vigore della novella legislativa regionale del 2022).

La censura è infondata anzitutto perché a valle dell'intervento emendativo con cui l'Assemblea Capitolina ha modificato *nel 2019* il Regolamento capitolino del 2017, l'art. 6, co. 1, di detto regolamento ha cessato di prevedere la dicitura “*nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale*” (dicitura quindi ormai definitivamente espunta).

La censura attorea *de qua* riposa, pertanto, su una versione dell'art. 6, co. 1, del regolamento capitolino del 2017 che non era più in vigore al tempo dell'adozione del provvedimento inibitorio impugnato.

Fermo quanto precede, detta censura non appare comunque perspicua perché la sopravvenuta novella legislativa regionale del 2022 ha introdotto una disciplina che – lungi dal sancire la definitiva inefficacia dei pregressi regolamenti comunali prevedenti limiti distanziometrici più gravosi – ha espressamente facoltizzato i comuni ad introdurre misure più restrittive.

E siccome il regolamento capitolino del 2017 (come modificato nel 2019) già prevedeva una misura più restrittiva *permanente* (e non meramente transeunte nelle more dell'intervento del legislatore regionale), la scelta di Roma Capitale di conservare tale misura appare pienamente legittima, sicché tale misura assume una connotazione ormai stabile e permanente (e non circoscritta al periodo antecedente alla novella legislativa regionale del 2022).

Ciò a maggior ragione ove si consideri che la ricorrente non deduce nel presente giudizio alcun concreto profilo di inadeguatezza e/o irragionevolezza delle valutazioni discrezionali che avevano condotto Roma Capitale ad adottare - nel 2017 - un limite distanziometrico di 500 metri.

Valutazioni che, come visto, erano state basate su un'accurata e specifica istruttoria sostanzialmente rispettosa degli standard valutativi imposti dal sopravvenuto art. 4, co. 1-bis, legge Regione Lazio n. 5 del 2013 (così come da ultimo modificato con la novella del 2022), e cioè i parametri *“dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica”*.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

20. L'infondatezza di entrambi i mezzi di censura conduce, in conclusione, alla reiezione del ricorso.

21. Attesa la peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Michele Tecchia

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio